



Città di Sorrento

Pubblicazione ex art. 10 Disposizioni sulla Legge in generale

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE

PER LE PARI OPPORTUNITA'

Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 29.03.2021 e modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 20.10.2021, i.e.

Indice

Art. 1 Istituzione della Commissione	pag. 2
Art. 2 Definizioni	pag. 2
Art. 3 Finalità	pag. 2
Art. 4 Funzioni	pag. 3
Art. 5 Composizione	pag. 3
Art. 6 Criteri per candidature e nomine	pag. 4
Art. 7 Costituzione della Commissione	pag. 4
Art. 8 Sottocommissioni e altri organismi di partecipazione	pag. 4
Art. 9 Presidente, Vice, responsabili delle sottocommissioni, Ufficio di Presidenza	pag. 4
Art. 10 Convocazione e validità delle sedute	pag. 5
Art. 11 Sede, risorse e oneri	pag. 5
Art. 12 disposizioni finali	pag. 5

Art. 1
Istituzione della Commissione

1. È istituita presso il Comune di Sorrento la Commissione consultiva per le pari opportunità (d'ora in poi Commissione), in attuazione dei principi sanciti dalla Costituzione italiana ed in armonia con gli indirizzi della Regione Campania e dello Statuto Comunale.
2. La Commissione resta in carica per l'intera durata del mandato del Sindaco e del Consiglio comunale, restando prorogate le sue funzioni, esercitabili limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino all'insediamento della nuova Commissione.
3. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso.

Art.2
Definizioni

1. Per i fini di questo regolamento si intende per:
 - a) **cultura di genere**: sistema di valori e pratiche orientati al riconoscimento dell'altra/o e all'eliminazione delle disparità lavorative, culturali, politiche, familiari e sociali;
 - b) **azioni e politiche positive**: le misure volte a rimuovere gli ostacoli che, di fatto, impediscono la realizzazione delle pari opportunità;
 - c) **discriminazioni di genere**: il trattamento sfavorevole nei confronti di una persona rispetto ad un'altra in ragione dell'appartenenza ad un genere;
 - d) **equilibrio di genere**: condizione richiesta per garantire l'attuazione del principio di pari opportunità, che identifica la situazione nella quale i generi sono rappresentati nella misura minima di almeno un terzo per il genere meno rappresentato.

Art. 3
Finalità

1. La Commissione è organismo propositivo e consultivo del Comune per l'attuazione dei principi di uguaglianza sanciti negli articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea (TUE), negli articoli 8 e 19 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), nell'articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e negli articoli 3 e 51 della Costituzione italiana.
2. La Commissione promuove interventi e politiche atti a rimuovere gli ostacoli, di ogni ordine e forma, che costituiscono discriminazione diretta e/o indiretta.
3. La Commissione agisce, prevalentemente, nei seguenti ambiti:
 - politiche di pari opportunità ed equilibrio di genere fra uomo e donna;
 - politiche di prevenzione e contrasto ad ogni forma di discriminazione, diretta e/o indiretta per genere, orientamento sessuale, origine etnica, lingua, religione, condizione psico-fisica, condizione socioeconomica;

- politiche di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne (fisica, psicologica, economica) e del femminicidio;
- politiche inclusive e di sensibilizzazione alle diversità.

Art. 4 ***Funzioni***

1. Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 2, la Commissione esplica le seguenti funzioni:
 - Svolge i compiti che possono esserle attribuiti dalle normative vigenti: regionali, nazionali ed europee;
 - promuove e svolge indagini e ricerche sui percorsi dell'identità femminile e sulla condizione delle donne sul territorio;
 - può collaborare, nello svolgimento delle proprie funzioni, con altri enti ed istituzioni presenti a livello locale, regionale, nazionale e dell'Unione europea;
 - elabora e formula proposte tendenti ad armonizzare con gli obiettivi di uguaglianza e pari opportunità gli interventi dell'Amministrazione, e può essere chiamata ad esprimere parere;
 - promuove progetti ed interventi per educare le nuove generazioni al riconoscimento e alla valorizzazione delle differenze (di genere, etniche, culturali, sociali, psico-fisiche, ecc.);
 - adotta e promuove il linguaggio rispettoso del genere per il conseguimento delle sue finalità e in relazione all'attività dell'Amministrazione comunale;
2. La Commissione predisponde:
 - un documento programmatico per l'anno successivo contenente le iniziative previste e lo presenta al Sindaco e al Consiglio entro il 1° ottobre per il suo inserimento nel Bilancio di Previsione e la programmazione dell'Ente da parte dei settori competenti;
 - una relazione sull'attività svolta da trasmettere al Sindaco e al Consiglio comunale entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Art. 5 ***Composizione***

1. La Commissione è formata da 21 componenti, tra donne ed uomini così individuati:
 - a) N. 9 componenti individuati tra le associazioni iscritte nel Registro Comunale delle Associazioni che si occupano delle tematiche di cui all'art. 3.3,
 - b) N. 12 componenti individuati sulla base di una rosa di singole candidature dalla società civile ai sensi dell'art. 6.
 - c) I componenti di cui agli art. 5.1b e 5.1c dovranno essere residenti nel Comune di Sorrento oppure espletare la propria attività professionale, lavorativa, associativa o, in generale, afferente alla materie di competenza della Commissione nel Comune di Sorrento.
 - d) Il Presidente può rilasciare attestazioni di presenza alle attività della Commissione

ai fini dell'ottenimento di permessi orari, non rimborsabili dal Comune di Sorrento, per le persone componenti della Commissione stessa, se e in quanto previsti dai rispettivi contratti collettivi di appartenenza.

- e) I componenti della Giunta e i Consiglieri comunali sono invitati permanenti alle sedute della Commissione, con diritto di parola, senza diritto di voto.
2. Il Presidente può rilasciare attestazioni di presenza alle attività della Commissione ai fini dell'ottenimento di permessi orari, non rimborsabili dal Comune di Sorrento, per le persone componenti della Commissione stessa, se e in quanto previsti dai rispettivi contratti collettivi di appartenenza.
3. I componenti della Giunta ed i restanti consiglieri comunali sono invitati permanenti alle sedute della Commissione, con diritto di parola, senza diritto di voto.

Art. 6

Criteria per candidature e nomine

1. Il Sindaco nomina i componenti di cui all'art. 5.1.a.
2. Il Sindaco pubblica un avviso pubblico per invitare a presentare le candidature di cui all'art. 5.1.b e 5.1.c, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione; successivamente, con proprio atto, procede alla nomina dei componenti.
3. Le candidature di cui al punto 5.1b e dovranno essere corredate dallo statuto e dall'atto costitutivo dell'associazione nel quale si evinca un'attinenza con le tematiche di cui all'art. 3.3; le candidature di cui al punto 5.1c, dovranno essere corredate da una presentazione curriculare da cui risultino le esperienze e competenze e/o i titoli professionali nell'ambito delle finalità indicate dall'art. 3.3.
4. Nel caso in cui le candidature di cui al punto 5.1b risultino inferiori a 7, il numero dei componenti sarà integrato con le candidature pervenute di cui al punto 5.1c (e viceversa), fino al raggiungimento dei 21 componenti; qualora anche le candidature di cui ai punti e 5.1c risultassero insufficienti, il Sindaco, con proprio atto, procederà ad individuare e nominare i restanti componenti.

Art. 7

Costituzione della Commissione

La Commissione è istituita con decreto del Sindaco ed è composta dai componenti nominati dal Sindaco, a suo insindacabile giudizio, tra le candidature avanzate con i criteri degli art. 5 e 6.

Art. 8

Sottocommissioni e altri organismi di partecipazione

1. Per programmare ed espletare le proprie attività, la Commissione può suddividersi in Sottocommissioni tematiche.
2. L'istituzione delle Sottocommissioni è prerogativa del Presidente della Commissione; le Sottocommissioni avranno la durata della Commissione pari opportunità ed organizzano il proprio funzionamento in autonomia.

3. Ogni Sottocommissione è composta da 3 o più componenti i quali individuano, tra loro, un Responsabile; egli convoca le riunioni della Sottocommissione e ne presiede i lavori.
4. La Commissione, per lo svolgimento dei suoi lavori, si potrà avvalere di: Consulenti esterni, scelti in relazione al tipo di iniziative proposte, senza oneri per l'Amministrazione; possono essere invitate/i a partecipare, a titolo consultivo, componenti della Giunta, del Consiglio comunale, nonché responsabili di Settore e funzionario/i del Comune, amministratrici/tori e dirigenti delle aziende e degli enti partecipati del Comune, ancorché consortili o concessionari di pubblici servizi.

Art. 9

Presidente della Commissione, Vicepresidente, responsabili delle sottocommissioni, Ufficio di Presidenza

1. La Commissione, nella prima seduta convocata dal Sindaco, elegge a maggioranza semplice il Presidente ed il Vicepresidente tra i componenti individuati ai sensi dell'art. 5.1b e 5.1c
2. Ciascuna Sottocommissione individua un responsabile al proprio interno.
3. Vicepresidente e responsabili formeranno l'Ufficio di Presidenza che coadiuverà il Presidente nei propri compiti.
4. Al Presidente spetta:
 - convocare le riunioni della Commissione;
 - redigere l'ordine del giorno per le riunioni;
 - istituire le sottocommissioni e sovrintenderne i lavori;
 - farsi interprete con il Sindaco o suo delegato dei programmi e delle iniziative proposte dalla Commissione.
5. In assenza del Presidente, il Vicepresidente ne fa le veci.

Art. 10

Convocazione e validità delle sedute

1. La Commissione viene convocata dal Presidente; la convocazione contiene l'indicazione dell'ordine del giorno nonché la sede, l'orario della riunione. La convocazione deve essere inviata almeno 7 (sette) giorni lavorativi prima di quello fissato per la riunione.
2. La Commissione è convocata, entro 7 (sette) giorni lavorativi, quando ne facciano richiesta almeno un terzo delle persone componenti.
3. La seduta è valida in prima convocazione quando sia presente la metà più una delle persone componenti, in seconda convocazione quando ne siano presenti almeno un terzo.
4. È richiesto il voto favorevole della maggioranza dei componenti della Commissione presenti alle riunioni per le votazioni inerenti a programmi e progetti della Commissione, nonché per l'approvazione della relazione annuale;
5. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Presidente.
6. Costituiscono causa di decadenza da componente della Commissione, tre assenze consecutive, ritenute, ad insindacabile parere del Presidente, ingiustificate. In caso di decadenza si procede alla sostituzione secondo le disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 del presente Regolamento.

Art. 11

Sede, risorse e oneri

1. La Commissione ha sede presso il palazzo comunale di Sorrento. Dispone di idonee risorse umane e strumentali per le sue attività.

2. Gli uffici del Comune, per quanto di competenza, collaborano con la Commissione per lo svolgimento dei compiti istituzionali ad essa assegnati.
3. La Commissione può disporre di una pagina web/social istituzionale per la comunicazione e la pubblicazione delle attività e delle azioni che promuove. L'ufficio stampa del Comune collaborerà alla promozione delle iniziative della Commissione.

Art. 12
Disposizioni finali

La procedura finalizzata all'istituzione della Commissione per le pari opportunità viene avviata senza indugio all'esito della formalizzazione della deliberazione di approvazione del presente Regolamento. Il previgente Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 151 del 27 luglio 2002 e successivamente modificato con deliberazione n. 66 del 02 dicembre 2003 si intende abrogato.